

IL DIRIGENTE

Premesso che l'Ispettorato generale di Finanza della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha eseguito nel periodo dal 24.10.05 al 11.11.2005 una verifica amministrativo-contabile presso il Comune di Cattolica ai sensi dell'art. 60, comma 5, del D.Lgs 30.03.2001, n. 165;

- che all'esito della disposta attività ispettiva il competente Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato generale di Finanza - con Nota prot. n. 43920 del 22.03.2006, acquisita al protocollo generale al n. 3314 del 25.03.2006, ha trasmesso al Comune di Cattolica la Relazione sulla verifica amministrativo-contabile perfezionata in data 23.01.2006;

- che la citata Relazione ha segnalato una serie di presunte irregolarità e disfunzioni a carattere amministrativo-contabile, tra le quali (rilievo nr.13) una presunta irregolarità nella erogazione ai dirigenti dell'ente della retribuzione di risultato per gli anni 2002 e 2003, in assenza dell'istituzione del servizio di controllo che avrebbe dovuto certificare i risultati raggiunti, già ritenuta dalle parti, all'art. 7 del CCM, come causa impeditiva dell'erogazione;

- che, a seguito del suddetto rilievo, si è ritenuto necessario ed opportuno attivare un apposito procedimento di riesame degli atti indicati in oggetto;

- che ai sensi dell'art.7 della Legge 241/90 si è proceduto con nota prot.7986 del 14 luglio 2006, notificata a tutti i dirigenti interessati a comunicare che questa Amministrazione comunale ha attivato il procedimento volto a verificare la sussistenza dei presupposti per il riesame degli atti indicati in premessa e per l'adozione dei provvedimenti conseguenti;

- che in data 29 luglio 2006 è pervenuta memoria scritta del dirigente Agostino Bizzocchi;

Visti ed esaminati i rilievi dell'Ispettrice;

Valutato lo scritto difensivo presentato nel termine assegnato;

Vista la determina dirigenziale n. 386 del 21 aprile 2004;

Visto il paragrafo 7 del CCDI, approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 dell'8 agosto 2002 che, stralciato si allegata sub "A";

Tenuto presente:

- che il C.C.N.L. del 23.12.1999 prevede una forte incentivazione della retribuzione di risultato che potrà essere data ai dirigenti a seguito di apposita valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi predefiniti ed assegnati e/o livello di prestazioni;

- che gli obiettivi sono stati predefiniti ed assegnati ai dirigenti interessati con il Piano economico di gestione relativi agli anni finanziari 2002 e 2003 rispettivamente approvati con deliberazioni della Giunta Comunale n. 50 del 08.05.2002 e n. 85 del 03.07.2003;

- che la valutazione è stata effettuata sulla base di apposite schede con voto sintetico finale, in relazione agli obiettivi raggiunti, sottoscritte dal Sindaco, dal Segretario Generale e dall'Assessore competente;

- che le predette schede di valutazione sono state approvate con la determinazione del Sindaco pro-tempore, Gian Franco Micucci, n. 1 in data 10.06.2004 con la quale si demandava, altresì, la liquidazione delle indennità di risultato in conformità dei criteri ivi fissati, ad un apposito atto del dirigente responsabile;

- che la valutazione dei dirigenti è stata effettuata sulla base dei criteri stabiliti dall'art.13 della disciplina della dirigenza, approvata con la deliberazione della Giunta Comunale n.677 del 03.12.1997;

Atteso che il percorso seguito anche se parzialmente difforme dall'accordo integrativo si è sviluppato nell'ambito e nel rispetto della primaria disciplina legislativa, valutazione dei risultati sulla base degli obiettivi assegnati con il PEG;

- che la mancata istituzione del servizio di controllo interno e del nucleo di valutazione non si può essere imputato ai dirigenti nè le conseguenze possono essere fatte ricadere su di loro;

- che non si poteva, dopo la mancata attribuzione dell'indennità di risultato per gli anni 2000 e 2001, ulteriormente penalizzare i dirigenti che avevano negli anni di riferimento contribuito

all'accrescimento dei livelli quantitativi e qualitativi dei servizi e raggiunti gli obiettivi prefissati;

- che la retribuzione di risultato per gli anni 2002 e 2003 è stata distribuita con valori medi molto bassi compresi tra un minimo di euro 1.550,00 ed un massimo di euro 1.730,00, quindi per importi molto contenuti soprattutto se rapportati a quelli liquidati in ambito provinciale;

Considerato che la previsione dell'istituzione del nucleo di valutazione, che comporta nuovi e maggiori oneri per il Comune non è contenuta in alcuna norma di legge ma solo dai contratti collettivi di lavoro e nel nostro caso dal contratto integrativo aziendale;

- che non si è proceduto e non si procederà all'istituzione del nucleo di valutazione anche per ragioni di natura economica, per cui sarà posta alla discussione del prossimo CCDI la integrale revisione del richiamato art. 7, anche al fine di contenere la spesa in continua lievitazione;

- che le previsioni di un nucleo di valutazione, anche di soli tre componenti, avrebbe comportato una spesa annua minima di 6(7.000,00 euro, pari quasi al 50% delle somme riconosciute ai dirigenti di euro 15.500,00;

Tenuto presente che da parte della dottrina, anche autorevole, confermata dalle procedure di conciliazioni che si sono consolidate sul territorio (U.P.L.M.O. di Forlì) tendono a riconoscere in capo ai dirigenti un vero e proprio diritto alla retribuzione di risultato, scaturente dal disposto dell'art. 33 - Struttura della retribuzione del CCNL-Dirigenti del 10 aprile 1996 che testualmente detta : "La struttura della retribuzione della qualifica unica dirigenziale si compone delle seguenti voci:

- 1) - stipendio tabellare,
- 2) -
- 3) -
- 4) - retribuzione di posizione,
- 5) - retribuzione di risultato;

- che all'obbligatorietà nell'an del compenso in esame fa da contraltare unicamente la discrezionalità dell'Amministrazione rispetto al quantum che l'Ente è tenuto a destinare alla predetta retribuzione;

Ritenuto, infine, opportuno chiarire, che la linea comportamentale adottata dall'ente, anche nella denegata ipotesi in cui si ritenesse non conforme al vigente ordinamento giuridico, non avrebbe prodotto e non sarebbe in grado di originare alcun danno di natura patrimoniale;

- che, tanto il Dlgs. n. 165/2001 (art. 2, comma 3), quanto la contrattazione collettiva (art. 30 del CCNL 23.12.1999) sono concordi nello stabilire che le somme acquisite dall'amministrazione per effetto dell'applicazione del principio di onnicomprensività sono e restano di spettanza della dirigenza e confluiscono, integrandolo, nel fondo di alimentazione delle retribuzioni di posizione e di risultato del personale dirigente, con ciò scongiurando ogni ipotesi di determinazione di danno di origine patrimoniale a carico dell'amministrazione comunale;

Visto il C.C.N.L. - Area Dirigenti 23 dicembre 1999;

Visto il paragrafo 7 del C.C.D.I.;

Visto il vigente Regolamento di organizzazione;

Visto il vigente Statuto comunale;

D E T E R M I N A

1) - di concludere il procedimento di riesame della Determinazione dirigenziale n. 386 del 21.04.2004 nel senso di non ritenere di dover procedere all'annullamento per i motivi su esposti;

2) - di trasmettere il presente atto:

- alla Ragioneria Provinciale dello Stato - Servizio 1 di Rimini,
- alla sezione regionale della Corte dei Conti per l'Emilia Romagna,
- alla Procura regionale della Corte dei Conti presso la sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna

per competenza;

- alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. della Funzione pubblica-Ispettorato,
- al Ministero dell'Interno - Dip per gli affari interni e territoriali - Dir. centrale finanza locale,
- al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dip. Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza pubblica,
- alla Regione Emilia Romagna - Giunta regionale - Assessorato enti locali e all'Ufficio Territoriale del Governo di Rimini

per conoscenza;

3) - di rappresentare che avverso il presente atto è possibile adire l'Autorità giurisdizionale competente ovvero il Giudice del Lavoro territorialmente competente.